



Modernised EU Social Security Coordination

La nuova regolamentazione comunitaria

INTRODUZIONE


I DIRITTI DI SICUREZZA SOCIALE

DELLE PERSONE

CHE SI SPOSTANO NELL'UNIONE EUROPEA



Oltre 50 anni di storia della normativa comunitaria di sicurezza sociale





Dal 1° maggio 2010 due nuovi regolamenti

- Regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento di base), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
- Regolamento (CE) n. 987/2009 (regolamento di applicazione)



Applicazione della nuova normativa

**I nuovi regolamenti si applicano
dal 1° maggio 2010
solo nei 27 Stati membri**

**Agli Stati SEE, alla Svizzera e ai cittadini dei Paesi terzi
continueranno ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71
e 574/72**




Stati membri dell'Unione Europea


Austria	Belgio	Bulgaria	Cipro	Danimarca
Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia
Irlanda	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo
Malta	Paesi Bassi	Polonia	Portogallo	Regno Unito
Repubblica Ceca	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna
Svezia	Ungheria			



I principi fondamentali di coordinamento della sicurezza sociale non sono cambiati



**La base giuridica è
l'articolo 48 del Trattato di Lisbona**



**Lo scopo è garantire
i diritti di sicurezza sociale ai cittadini
che si spostano da uno Stato all'altro**



Principi fondamentali

Alle persone cui si applica la normativa comunitaria sono garantiti

**Parità di
trattamento**


**Totalizzazione
dei periodi
assicurativi**

**Esportabilità
delle
prestazioni**

**Applicazione
di una sola
legislazione**




Principali cambiamenti






Principali cambiamenti






Principali cambiamenti









Principali cambiamenti





Temi chiave alla base della nuova normativa

-  Aggiornamento delle disposizioni
-  Semplificazione delle norme
-  Maggiore tutela dei diritti di sicurezza sociale
-  Semplificazione e velocizzazione delle procedure



Aggiornamento delle disposizioni

Tiene conto

Sviluppi a livello comunitario

Sentenze Corte di Giustizia

Modifiche legislative nazionali

nel settore della
sicurezza sociale



Semplificazione delle norme

Sostituzione delle vigenti norme di coordinamento più volte modificate e aggiornate nel tempo e, quindi, divenute complesse e macchinose

con

Norme più semplici, chiare e flessibili



Maggiore tutela dei diritti di sicurezza sociale

Una sola legislazione deve essere sempre applicabile

Possibilità di applicare una legislazione in via provvisoria

Possibilità di calcolo provvisorio di prestazioni e contributi


Obbligo di informazione e assistenza attiva ai cittadini

Procedura di dialogo e conciliazione nei casi di disaccordo tra le Istituzioni



Semplificazione e velocizzazione delle procedure

Costituzione di un sistema europeo
di scambi telematici delle informazioni in
materia di sicurezza sociale




EESSI

Electronic Exchange Social Security Information

Artt. 4 par. 2 e 88 reg. 987/2009



Modalità di scambio elettronico dei dati



Articolo 1 reg. 987/2009



Modalità di scambio elettronico dei dati

Ciascuno Stato membro
deve avere

almeno uno e massimo cinque
punti di accesso

per l'Italia sono previsti 4 punti di accesso nazionali
(decreto 29 gennaio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

Ministero della Salute

INPS

INAIL

INPDAP



Modalità di scambio elettronico dei dati





Modalità di scambio dei dati nel periodo transitorio

Dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2012

Passaggio graduale dal cartaceo al telematico

**Lo scambio elettronico dei dati man mano
che i punti di accesso nazionali
diventano EESSI abilitati**

Settore per settore

oppure

Tutti i settori

Decisione E1 del 12 giugno 2009



Periodo transitorio

Lo scambio di informazioni tra due Stati membri deve avvenire con le stesse modalità

Sistema cartaceo

oppure

Sistema EESSI

**Stato "A" è EESSI
abilitato**

se

**Stato "B" non è EESSI
abilitato**

Scambio dei dati fuori sistema EESSI



Periodo transitorio

Lo scambio di informazioni tra due Stati Membri può avvenire utilizzando

**i formulari
della serie E**

se

**esistono procedure
automatizzate
nazionali**

**i
PAPER SEDs**

se

**non esistono procedure
automatizzate
nazionali**



Periodo transitorio

Alle Istituzioni è richiesto

**Pragmatismo e
flessibilità**

**Collaborazione
amministrativa**

**Devono accettare qualsiasi documento
anche se con formato o contenuti obsoleti**



Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace

